



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1589

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ALESSANDRO BATTAGLINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 771 del 13 settembre 2016 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alessandro Battaglini, nato a Iseo (BS) il 18 maggio 1977;

VISTE le note del 24 luglio 2020 (prot. n. 33069 di pari data) e del 13 agosto 2020 (prot. n. 37844 di pari data) con le quali Banca Mediolanum S.p.A ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Alessandro Battaglini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la delibera OCF n. 1469 del 29 settembre 2020, notificata in pari data, con cui il Sig. Alessandro Battaglini è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 6 ottobre 2020 (prot. n. 47211 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Alessandro Battaglini;

VISTA la nota del 20 novembre 2020 (prot. n. 57982/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Alessandro Battaglini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, avendo:
 - acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
 - contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale;
 - comunicato informazioni e trasmesso documenti non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
- art. 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti o di potenziali clienti;

RILEVATO che il Sig. Alessandro Battaglini non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 16 febbraio 2021 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Alessandro Battaglini e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Alessandro Battaglini le contestate violazioni degli articoli 158, comma 1 e 159, comma 7 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 3, 4, 5 e 7 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di *(i)* contraffazione della firma della clientela su modulistica contrattuale; *(ii)* acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela; *(iii)* comunicazione di informazioni e trasmissione di documenti non rispondenti al vero; e *(iv)* perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela;
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari), non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che, nella fattispecie, risulta particolarmente rilevante, atteso che la violazione in esame ha consentito al consulente il compimento di un elevato numero di operazioni dirette all'acquisizione della disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei propri clienti;
- con riguardo alla specificità del caso e alla sua complessiva gravità, va rilevato che il radicale contrasto delle condotte tenute con le regole che presiedono il corretto esercizio della professione di consulente finanziario mediante la commissione di una pluralità di violazioni autonomamente sanzionabili con il massimo edittale, la numerosità di clienti coinvolti, l'avvenuta reiterazione di condotte acquisitive in un ampio arco temporale e per un rilevante ammontare di denaro, le modalità con cui tali condotte sono state realizzate – ossia, attraverso l'utilizzo di rapporti bancari formalmente intestati a soggetti terzi e il ricorso a plurime triangolazioni di denaro tra i clienti – nonché il tentativo di occultare all'Intermediario e ai clienti coinvolti l'irregolare operatività posta in essere, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere in modo assoluto l'affidabilità del consulente nei confronti sia della clientela assegnata alle sue cure sia dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili a titolo di dolo al Sig. Alessandro Battaglini.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Alessandro Battaglini, nato a Iseo (BS) il 18 maggio 1977, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti